

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) DOLMETTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) BALDINELLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) RUGGIERO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) PALMIERI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore VINCENZO RUGGIERO

Seduta del 09/05/2023

FATTO

Il ricorrente espone di aver estinto anticipatamente, in data 9.9.2022, in corrispondenza della rata n. 48 del piano di ammortamento, un contratto di finanziamento sottoscritto il 24.11.2017, da rimborsarsi mediante cessione del quinto della retribuzione e di aver diritto al rimborso della quota non maturata degli oneri commissionali addebitati nel contratto, in applicazione della sentenza "Lexitor".

Insoddisfatto dell'esito infruttuoso del reclamo, l'istante ha chiesto all'Arbitro di accertare il diritto al rimborso dell'importo complessivo di € 2.327,98, oltre agli interessi legali.

Costitutosi ritualmente nel presente procedimento, l'intermediario ha dichiarato la propria disponibilità di accogliere la domanda del ricorrente e, conseguentemente, di aver chiesto a quest'ultimo l'iban del conto corrente dell'istante per effettuare il rimborso.

Con successiva nota del 6.4.2022, l'intermediario ha comunicato di aver rimborsato all'istante l'importo pari a € 1.347,41 a titolo di commissioni finanziarie, secondo il criterio del "costo ammortizzato" per la voce di costo *up front*, oltre a € 20,00 per le spese di instaurazione del procedimento dinanzi all'ABF.

Per effetto di ciò, ha chiesto all'Arbitro di dichiarare la cessazione della materia del contendere.

DIRITTO

La questione sottoposta all'esame del Collegio concerne l'accertamento del diritto del ricorrente alla restituzione della quota non goduta dei costi connessi ad un contratto di finanziamento estinto anticipatamente, ai sensi dell'art. 121, co. 1, lett. e), tub, che indica la nozione di costo totale del credito e dell'art. 125 *sexies* tub, che impone una riduzione del costo totale del credito, "pari" all'importo degli interessi e "dei costi dovuti per la vita residua del contratto".

Come noto, la questione in esame, a seguito della nota sentenza "Lexitor", è stata oggetto di evoluzione tanto normativa, con la riforma attuata dal legislatore in relazione all'art. 125 *sexies* tub, che da parte della giurisprudenza, che, con la sentenza della Corte Costituzionale, n. 263/2022 del 22.12.2022, ha accolto parzialmente la questione di costituzionalità sollevata dal Tribunale di Torino, con riferimento agli artt. 3, 11 e 117, comma 1 Costituzione, ed all'art.1 6, par.1, della Direttiva 2008/48/CE, in relazione all'art.11 *octies*, comma 2, del D.L. 25.5.2021, n.73, laddove tale disposizione normativa aveva limitato ai contratti conclusi successivamente al 25 luglio 2021 il principio di rimborsabilità dei costi compresi nella nozione di costo totale del credito.

Con la sentenza n. 263/2022, Il Giudice delle Leggi ha accolto parzialmente la questione di costituzionalità rimessa dal Giudice di Torino, dichiarando l'illegittimità dell'art. 11 *octies*, comma 2 (con riferimento agli artt.11 e 117, comma 1, Cost.), nella parte in cui aveva limitato la riducibilità dei costi agli oneri *recurring*, con esclusione di quelli *up front* ai contratti stipulati prima del 25 luglio 2021, affermando la contrarietà all'art.125 *sexies*, comma 1, tub, che, anche nella sua vecchia formulazione, consentiva il diritto del consumatore al rimborso di tutti i costi, ivi inclusi quelli istantanei, conformemente al principio espresso dal Collegio di Coordinamento con la decisione n. 2625/2019.

Accertato il principio di ripetibilità sia per i costi *recurring* che per quelli *up front*, alla luce della pronuncia della Consulta, restava quindi aperto il solo tema del criterio di calcolo dei costi da ridurre, per i contratti stipulati prima del 25 luglio 2021, al quale si è data soluzione, in continuità con i principi già applicati dal Collegio di Coordinamento con la decisione n. 26525/2019, secondo cui ai costi *up front* deve essere applicato il criterio della c.d. "curva degli interessi".

Tanto premesso, con riferimento al ricorso in esame, verificato l'assolvimento dell'onere probatorio incombente sul ricorrente, va rilevato che la domanda di restituzione ha ad oggetto le quote non maturate delle commissioni finanziarie e degli oneri di esecuzione del contratto, addebitati con il contratto di finanziamento estinto anticipatamente.

Si osserva, a tal riguardo, che la clausola relativa alle commissioni finanziarie, laddove prevede anche gli "oneri *acquisizione provvista*" è evidentemente volta a remunerare attività eterogenee, sicchè va qualificata di natura *recurring*, secondo gli orientamenti condivisi dei Collegi, con la conseguenza che la relativa quota andrà rimborsata secondo il criterio *pro rata temporis*.

Analogamente vanno ritenuti di natura *recurring* gli oneri di esecuzione del contratto, rilevando le attività di amministrazione del contratto e di incasso rate, con la conseguenza che, anche in relazione a tale costo, il criterio di rimborso sarà quello del *pro rata temporis*. Sennonchè va tenuto conto che, in relazione ai predetti costi, l'intermediario, che aveva già rimborsato la quota degli oneri di esecuzione del contratto, retrocedendo nel conteggio estintivo la quota di € 341,67, ha successivamente rimborsato al ricorrente l'importo di € 1.347,41, a titolo di commissioni finanziarie, oltre le spese di instaurazione del procedimento, con bonifico effettuato il 22.3.2023, di cui vi è evidenza in atti, chiedendo

conseguentemente all'Arbitro di dichiarare la cessazione della materia del contendere, per aver soddisfatto la domanda di parte istante.

A ben vedere, nonostante la disponibilità della parte resistente ad accogliere la domanda, quest'ultimo ha erroneamente qualificato i relativi costi quali *up front* e, in ragione di ciò, ha calcolato le relative quote secondo il criterio del "costo ammortizzato" (sostanzialmente coincidente con quello c.d. "curva degli interessi" applicabile per i costi *up front*), nel mentre le quote degli oneri da retrocedere vanno calcolate, come detto, con il criterio *pro rata temporis*, afferendo a clausole contrattuali di natura *recurring*, per quanto sopra precisato.

Ne consegue che l'intermediario sarà tenuto a corrispondere al ricorrente il residuo importo di € 782,24 da imputare alla quota non maturata delle commissioni finanziarie, detratto l'importo già versato (€ 2.129,65 – 1.347,41), nonché il residuo importo di € 198,33, per oneri di esecuzione del contratto, al netto di quanto già retrocesso con il conteggio estintivo (€ 540,00 – 341,67), secondo il criterio *pro rata temporis*, tenendo conto che l'estinzione del contratto è intervenuta al maturare della rata n. 48 su 120; per un totale da restituire di complessivi € 980,57, che andranno arrotondati ad € 981,00, oltre gli interessi legali a far data dal reclamo, che costituisce l'atto formale di messa in mora da parte del creditore (cfr. Coll. Coord., decisione n. 5304/2013).

Le spese di presentazione del ricorso sono state già corrisposte dall'intermediario in data 22.3.2023 e non andranno pertanto rimborsate.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 981,00, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO